



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14 luglio 2020

Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi legali

Articolo 1

Finalità, Oggetto

1. Il presente atto disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, congruità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, rotazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità e nel rispetto delle Linee guida n. 12 Anac "Affidamento dei servizi legali", approvate con Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Santo Stefano Quisquina degli incarichi di patrocinio legale, di assistenza e consulenza legale, di mediazione obbligatoria, di negoziazione assistita, di domiciliatazione processuale, nonché i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. affidati dall'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico. Costituiscono importante finalità anche il contenimento, la razionalizzazione e il controllo della spesa del Comune.
2. A tal proposito per ulteriore chiarimento si riporta integralmente quanto stabilito nelle sopra citate Linee Guida n. 12: l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n.2017 del 3 agosto 2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); ~~l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale~~, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi).
3. Il Comune di Santo Stefano Quisquina si riserva di non procedere con il conferimento di incarico nelle ipotesi di controversie nelle quali le parti possono stare personalmente in giudizio, come, ad esempio, previsto dall'articolo 82, comma 1, (Davanti al Giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100) e dall'articolo 417, comma 1, del codice di procedura civile (Norme per le controversie in materia di lavoro: In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli € 129,11), come consentito con decreto del Giudice di pace in considerazione della natura ed entità della causa o come consentito nei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (sentenza della Corte costituzionale 19 dicembre 1986, n. 298, ordinanza della Corte costituzionale 13 marzo 2001, n. 56), ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana.
4. Nelle controversie davanti alla Commissione Tributaria Provinciale o davanti alla Commissione Tributaria Regionale il Comune, nel rispetto dei limiti di valore, può stare personalmente in giudizio con propri funzionari o farsi rappresentare da Professionisti esterni appositamente abilitati (come ad esempio avvocati, dottori commercialisti).
5. Davanti al Giudice del lavoro il Comune può farsi difendere anche da consulenti del lavoro.

Articolo 2

Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune – short list

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto (short list) ai professionisti, la cui tenuta è demandata all'Area segreteria – affari generali, secondo le modalità descritte nei successivi commi.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di ambiti di specializzazione:

UFFICIO COMUNALE
di Piro

Sezione A - DIRITTO AMMINISTRATIVO: Assistenza e consulenza legale nonché servizi legali nell'ambito del diritto amministrativo, diritto urbanistico e dell'edilizia, diritto dei beni culturali, diritto negli appalti e nei contratti pubblici, procedure espropriative, servizi pubblici locali, società partecipate e società strumentali, nonché settori affini - Assistenza e patrocinio presso collegi arbitrali e/o magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) - Consiglio di Stato (C.d.S.) - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.), Ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana o al Presidente della Repubblica ed eventuali diversi organi giurisdizionali.

Sezione B - DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE: Assistenza e consulenza legale nonché servizi legali nell'ambito del diritto civile, diritto commerciale e societario, recupero crediti e responsabilità civile nonché settori affini - Assistenza e patrocinio presso collegi Arbitrali e/o Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Corte di Cassazione Civile ed eventuali diversi organi giurisdizionali e/o di mediazione.

Sezione C - DIRITTO DEL LAVORO: Assistenza e consulenza legale nonché servizi legali nell'ambito del diritto del lavoro nonché settori affini - Assistenza e patrocinio presso collegi arbitrali e/o Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Corte di Cassazione Civile ed eventuali diversi organi giurisdizionali e/o di mediazione.

Sezione D - DIRITTO PENALE: Assistenza e consulenza legale nonché servizi legali nell'ambito del diritto penale nonché settori affini - Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Corte di Cassazione Penale ed eventuali diversi organi giurisdizionali.

Sezione F - DIRITTO TRIBUTARIO: Assistenza e consulenza legale nonché servizi legali nell'ambito del diritto tributario nonché settori affini - Assistenza e patrocinio presso: Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali - Corte di Cassazione ed eventuali diversi organi giurisdizionali e/o di mediazione.

Sezione G - ELENCO SPECIALE: Assistenza e patrocinio, consulenza legale nonché servizi legali consentiti a soggetti individuati in virtù di apposita previsione di legge, nei limiti delle competenze a essi riconosciute per materia, valore, ecc.... (esempio, consulenti del lavoro, dottori commercialisti)

3. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista. In via di prima attuazione l'iscrizione nell'elenco sarà preceduta da un Avviso che verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente - Sezione Amministrazione trasparente. L'elenco non ha limiti temporali né quantitativi. Successivamente alla fase istitutiva, si procederà periodicamente, almeno una volta l'anno, alla revisione dello stesso, anche mediante apposito avviso di manifestazione di interesse per l'aggiornamento dell'elenco. Le candidature che perverranno al Comune di Santo Stefano Quisquina verranno inserite nelle sezioni dell'elenco a seguito di aggiornamento che avrà la seguente articolazione diacronica:

candidature pervenute entro il 31 marzo	Inserimento nell'elenco entro il 15 aprile
candidature pervenute entro il 30 giugno	Inserimento nell'elenco entro il 15 luglio
candidature pervenute entro il 30 settembre	Inserimento nell'elenco entro il 15 ottobre
candidature pervenute entro il 31 dicembre	Inserimento nell'elenco entro il 15 gennaio

4. I professionisti già iscritti avranno diritto all'aggiornamento dei propri dati personali o professionali mediante invio di nuovi *curricula* di cui si terrà conto in sede di aggiornamento dell'elenco.

5. I nominativi dei professionisti richiedenti sono inseriti nell'Elenco. Possono chiedere di essere inseriti nell'elenco anche Professionisti iscritti quali commercialisti, consulenti del lavoro. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
6. Con la presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco il Professionista deve dichiarare il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali, per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, per le comunicazioni previste da disposizioni normative, tra le quali, ad esempio, all'Anagrafe delle prestazioni, e per le eventuali richieste di accesso, secondo le previsioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241, come recepita in Sicilia con la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e secondo la normativa in materia di accesso civico.
7. In casi particolari, dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare direttamente incarichi legali a professionisti, anche se non inseriti in elenco, in caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata. L'Amministrazione, dandone adeguata motivazione, ha facoltà di affidare l'incarico a professionisti non compresi nell'elenco comunale per consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi.
8. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, Comparto Regioni e Autonomie locali, del 14 settembre 2000.

Articolo 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti i Professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati o di altro albo professionale relativamente alle controversie nelle quali possono essere nominati;
 - b) essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense o analoga e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali in favore della stessa Cassa;
 - c) godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - d) non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) non aver commesso un grave errore, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) non trovarsi in condizioni di incapacità, incompatibilità, inconferibilità previste dalla normativa vigente (per i casi di conflitto di interesse previsti dal codice deontologico forense si vedano i punti successivi) e di non aver cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- g) non incorrere in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (normativa antimafia);
- h) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- i) non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Santo Stefano Quisquina, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

2. Con riferimento all'ipotesi di conflitto d'interessi regolati dal Codice Deontologico Forense, la valutazione dell'assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al Professionista va effettuata al momento dell'affidamento dell'incarico/contratto, il quale pertanto sarà tenuto a rilasciare specifica dichiarazione in tal senso ai sensi della normativa vigente. Al momento dell'affidamento dell'incarico il Professionista dovrà, inoltre, dichiarare di avere preso conoscenza e di accettare di rispettare nell'esecuzione dell'incarico in oggetto, e per quanto compatibili, gli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di Comportamento del personale del Comune di Santo Stefano Quisquina adottato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 92 dell'11 settembre 2013.

Articolo 4 Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 3;
 - Curriculum vitae e professionale;
 - Dichiarazione d'impegnarsi, al momento del conferimento dell'incarico, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale fino alla conclusione dei procedimenti giurisdizionali e non, relativi all'affidamento dell'incarico in questione;
 - polizza assicurativa per responsabilità professionale, come stabilito dal decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016;
 - Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
3. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione. Con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di moralità il Comune di Santo Stefano Quisquina, come indicato nel parere numero 02017/2018 e data 03/08/2018 spedizione, espresso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato del 9 aprile 2018, terrà conto di eventuali sanzioni disciplinari irrogate dall'ordine professionale o struttura analoga.

Articolo 5

Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- abbiano presentato istanza di cancellazione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

Articolo 6

Modalità di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio o a presentarsi all'invito alla mediazione e/o di conferire l'incarico di assistenza e consulenza nonché di servizi legali è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Settore Affari Generali previa acquisizione, qualora ritenuto opportuno e/o necessario, di apposita relazione redatta dal Responsabile di Settore cui afferisce la controversia.
2. Ai fini del conferimento degli incarichi, il Responsabile del Settore Affari Generali provvederà a richiedere il preventivo ad almeno n. 3 professionisti iscritti nell'elenco nella sezione di riferimento dell'incarico, o comunque a quelli iscritti nella sezione di riferimento qualora inferiori a tre.
3. Nell'individuazione dei professionisti cui inviare la richiesta di preventivo deve essere garantita l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare; il criterio della rotazione verrà utilizzato in relazione all'affidamento di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto.
4. Nel momento in cui il professionista scelto accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale fino alla conclusione dei procedimenti giurisdizionali e non relativi all'affidamento dell'incarico in questione e dell'inesistenza di conflitto di interessi in

ordine all'incarico affidato.

5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
6. In casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio, potranno essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Articolo 7

Conferimento di incarichi per la difesa in gradi di giudizio successivi al primo grado

1. Nel caso di impugnativa avverso una sentenza favorevole per il Comune, di regola, è confermato l'incarico attribuito allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente.
2. Solo nel caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, la Giunta Comunale valuta motivatamente se confermare l'incarico allo stesso professionista che ha difeso il Comune nel grado precedente o se, invece, incaricare altro professionista.

Articolo 8

Competenza a promuovere o resistere alle liti

1. La competenza a promuovere un giudizio o resistere alle liti, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 61 dello statuto del Comune, è del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale di autorizzazione a stare in giudizio.

Articolo 9

Compenso

1. Il compenso che il Comune di Santo Stefano Quisquina dovrà corrispondere al professionista, nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., aggiornati al D.M. n. 37 del 08/03/2018, deve essere determinato in forma scritta, ferma restando la disciplina del rimborso spese documentate in relazione alle singole prestazioni.
2. All'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale previsto per la prestazione, fermo restando il compenso dovuto per eventuali trasferte nei limiti di quanto consentito dall'articolo 27 del Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014 e s.m.i..
3. In caso di eventuale uguaglianza dei preventivi pervenuti, l'individuazione del professionista avverrà in base alla maggiore esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto dell'incarico ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione desunta dal curriculum vitae e professionale.
4. Il compenso determinato in favore dell'attività svolta dal professionista in sede giudiziale è liquidato per fasi, come scandite dall'articolo 2 del Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.:
 - a) fase di studio della controversia,
 - b) fase introduttiva del giudizio,
 - c) fase istruttoria,
 - d) fase decisionale,
 - e) fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo,
 - f) fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.
5. Al fine di evitare il sorgere di debiti fuori bilancio, non sono consentiti aumenti dei compensi rispetto a quelli concordati nel disciplinare d'incarico, anche per il rispetto delle

regole di contabilità stabilite per gli Enti Locali, tra cui, in particolare, il paragrafo 5.2, lettera g) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6. Nella determinazione del compenso il Responsabile dell'Ufficio che provvede per gli atti gestionali relativi al singolo incarico deve assicurare il rispetto del limite di spesa consentito al Comune.
7. Il Responsabile del Servizio finanziario del Comune deve allegare al rendiconto di gestione il prospetto riassuntivo della spesa per incarichi.

Articolo 10 **Condizioni**

1. Il disciplinare con il quale viene conferito l'incarico dovrà, tra l'altro, espressamente prevedere:

1. l'entità del compenso professionale;
2. l'obbligo del professionista a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
3. l'impegno del legale ad assicurare, qualora richiesto, a fini di chiarimenti, la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
4. la previsione che l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza;
5. l'obbligo per il legale incaricato di comunicare per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Articolo 11 **Transazione delle controversie**

1. Qualora se ne ravvisi un'utilità per l'Ente, al fine di evitare spese inutili e onerose, il Comune di Santo Stefano Quisquina ha la facoltà di transigere le liti insorte o insorgenti con la parte avversa attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi secondo le disposizioni e con le modalità descritte nel comma 2 del presente articolo.
2. In tutte le controversie nelle quali il Comune ha conferito incarico ad un legale quest'ultimo dovrà comunicare all'Ufficio del contenzioso giudiziario se sussistono i presupposti per una eventuale transazione e se questa sia o meno conveniente per l'Ente. A seguito della valutazione effettuata dall'Ufficio, qualora la definizione transattiva della controversia risulti opportuna e conveniente per il Comune, il legale incaricato sarà invitato a predisporre l'atto transattivo che dovrà essere presentato all'Ufficio del contenzioso giudiziario e da questo sottoposto, mediante proposta di deliberazione, alla Giunta Municipale per la sua approvazione.
3. L'atto transattivo approvato dalla Giunta Municipale dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 delle Legge professionale forense, R.D.L 27/11/1933 n. 578 – convertito in

Legge n. 36 del 1934.

4. Nelle controversie nelle quali il Comune non si sia costituito in giudizio e non abbia conferito specifico incarico ad alcun professionista, l'Ufficio del contenzioso giudiziario potrà interloquire con la controparte al fine di un'eventuale definizione transattiva della lite e potrà altresì predisporre l'atto transattivo da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale secondo le modalità e con le forme di cui ai precedenti punti 2 e 3.
5. Nell'ipotesi in cui gli oneri finanziari a carico del Comune siano articolati su uno o più esercizi finanziari diversi da quello nel corso del quale viene adottata la deliberazione di approvazione dello schema di accordo transattivo, il Consiglio comunale deve adottare la deliberazione di approvazione e di autorizzazione alle variazioni di bilancio.

Articolo 12

Registro degli incarichi

1. Al fine di garantire la massima trasparenza il Responsabile dell'Area segreteria - affari generali dovrà predisporre un registro nel quale per ciascun incarico dovrà essere indicato l'oggetto, il nominativo del legale al quale lo stesso è stato conferito, l'attività espletata, l'eventuale esito, l'ammontare delle somme impegnate e liquidate in favore del professionista.
2. Al rendiconto di gestione è unito un allegato contenente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza con l'indicazione della relativa spesa e tutti i dati rilevabili del registro di cui al comma precedente.
3. L'Ufficio del contenzioso giudiziario avrà cura di comunicare preventivamente l'affidamento d'incarichi di studio, ricerca o consulenza a professionisti esterni agli organi di controllo e di revisione del Comune.

Articolo 13

Archivio corrente del contenzioso dell'Ente

1. L'Ufficio del contenzioso giudiziario curerà la tenuta di un archivio del contenzioso nel quale saranno indicate tutte le controversie, giudiziali e stragiudiziali, nelle quali è parte il Comune di Santo Stefano Quisquina, con l'indicazione dell'oggetto, dello stato in cui si trovano e dell'eventuale legale incaricato.

Articolo 14

Deroghe alla rappresentanza processuale del Comune

1. *Nei giudizi nei quali il Comune può stare in giudizio personalmente* Il Sindaco può delegare a stare in giudizio il Responsabile del Servizio competente per materia ovvero il Responsabile del Settore Servizi Generali, o un suo sostituto, il quale dovrà predisporre i necessari atti di difesa e comparizione in giudizio.
2. Rimane comunque nella facoltà dell'Ente, anche nelle cause nelle quali può stare in giudizio personalmente, di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un legale esterno.

Articolo 15

Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria

È demandata al Responsabile del Settore Finanziario e Tributi la costituzione del Comune in tutti i giudizi promossi innanzi alla Commissione Tributaria di I e II grado.

Articolo 16

Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune

attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'ente - Sezione Amministrazione trasparente e presso l'Ordine degli avvocati del Tribunale di Sciacca, circondario nella cui competenza territoriale ricade il Comune di Santo Stefano Quisquina.

2. Il presente regolamento e gli incarichi man mano conferiti dal Comune devono essere pubblicati, a cura del responsabile del Settore competente, sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013.
3. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Articolo 17

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti linee guida, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia ed al codice di deontologia professionale.